



Servizi Idrici

Funzionario incaricato
Ing. Monica Filpa
Tel. 0332 311703

12 dicembre 2025
Protocollo n. <PEC>

Alla
PROVINCIA DI VARESE
Settore Territorio
Ufficio pianificazione, gestione del territorio,
commercio, VAS e VIA

istituzionale@pec.provincia.va.it

INVIATA TRAMITE PEC

Oggetto: Parere Ufficio d'Ambito verifica assoggettabilità VAS – Strumento Urbanistico Attuativo - PA TRC ovest – Comune di Lonate Pozzolo

Con riferimento alla documentazione depositata relativamente alla verifica di assoggettabilità VAS per lo Strumento Urbanistico Attuativo - PA TRC ovest del comune di Lonate Pozzolo, preso atto del parere del gestore del SII Alfa S.r.l. (prot. ATO n. 5454 del 09/12/2025), si fanno presenti le seguenti osservazioni.

Il territorio del comune di Lonate Pozzolo ricade all'interno dell'agglomerato AG01209001_Lonate Pozzolo, servito dall'impianto DP01209001_Lonate Pozzolo - Sant'Antonino Ticino, con potenzialità massima di trattamento di 397.224AE e 365.665AE trattati..

L'intervento consiste in una variante al PGT per realizzare un nuovo polo logistico nella parte settentrionale del comune di Lonate Pozzolo. Le variazioni sono le seguenti:

- 1- Eliminazione della previsione di realizzazione della viabilità comunale che attraversa il comparto.
- 2- Mancata realizzazione del percorso sottopasso faunistico previsto dalla tavola della rete ecologica.



Area oggetto di variante e agglomerato AG01209001_Lonate Pozzolo

Dalla documentazione presentata, si rileva che non è stata fatta nessuna valutazione relativamente all'impatto della variante sul SII né tantomeno alle possibilità di allaccio alle reti pubbliche di adduzione e smaltimento. L'area risulta infatti essere per la maggior parte fuori agglomerato. E' necessario pertanto chiarire l'effettiva necessità di allacci in pubblica fognatura e alla rete di adduzione, nonché di valutare gli eventuali punti di allaccio, che devono essere valutati anche con il gestore Alfa S.r.l..

Ipotizzando, vista l'attività che si andrà a insediare, che gli scarichi idrici che possono decadere dall'area oggetto di variante siano di tipo civile, pur non avendo contabilizzato l'impatto in termini di abitanti equivalenti (quantificazione che andrà comunque effettuata), qualora l'area venisse allacciata alla pubblica fognatura, non si rilevano effetti significativi sul servizio idrico integrato, vista la capacità residua dell'impianto di Lonate Pozzolo, preso altresì atto che viene dichiarato che le acque bianche che cadono sull'area vengono smaltite nel sottosuolo.

In caso di realizzazione di nuove reti e di allacci alla pubblica fognatura, al fine dell'omogeneizzazione delle aree urbanizzate con il perimetro dell'agglomerato, è necessario che il comune di Lonate Pozzolo condivida con l'Ufficio d'Ambito la richiesta di modifica dell'agglomerato stesso (in termini di perimetrazione).

A tal proposito si evidenzia che qualsiasi modifica degli agglomerati deve essere approvata dal CdA dell'Ufficio d'Ambito di Varese, dalla Conferenza dei Comuni e, in ultima istanza, dal Consiglio Provinciale.

Si fa presente che, quando l'agglomerato verrà modificato includendo anche l'area oggetto di variante, vigerà l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura in tutta l'area.

Si riporta il parere del gestore Alfa S.r.l.:

" A riscontro della convocazione della conferenza per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al Piano di Governo del Territorio pervenuta in data 24.11.2025 prot. 25050 e preso visione del Rapporto

Ambientale e della Relazione Tecnica messi a disposizione, si comunica che la società scrivente ha in gestione per il Comune di Lonate Pozzolo il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

In questa fase preliminare del procedimento che porterà ad una variante puntuale al Piano di Governo del Territorio, lo scrivente ufficio non può esprimere uno specifico parere di competenza, ma solo segnalare che non si rilevano in questo momento ed in linea generale, particolari criticità per il collegamento dell'area di futura espansione ai servizi acquedotto/fognatura con relativa depurazione, nell'ambito sottoposto a variante urbanistica in oggetto. Si comunica inoltre che il territorio comunale del Comune di Lonate Pozzolo rientra all'interno dell'agglomerato "AG01209001_Lonate Pozzolo", ma che l'ambito oggetto di variante urbanistica risulta ubicato completamente all'esterno di questo.

Tuttavia, è possibile fornire alcune indicazioni e suggerimenti di carattere generale, da tenere in considerazione nelle successive fasi di approvazione ed attuazione dello specifico piano urbanistico in argomento, anche in considerazione del fatto che si rileva già in questa fase preliminare, l'eventuale necessità di estensione/potenziamento delle reti esistenti.

In particolare, si segnala che l'attuazione degli ambiti urbanistici comunque denominati (completamento, rigenerazione, trasformazione, ecc.), in cui è prevista la realizzazione di estensione di reti fognarie bianche o nere in cessione da parte di privati, saranno assoggettati alla procedura prevista dagli articoli 54 comma 2 e 55 del Regolamento del SII.

E' doveroso segnalare inoltre che, per quanto concerne il collegamento dell'immobile al servizio acquedotto per l'uso antincendio, è vietata l'aspirazione diretta dalla rete principale, con la condizione di posizionare a valle del misuratore un impianto di sollevamento adeguato alla richiesta. Tale condizione è imposta dall'art. 23.1 del regolamento del servizio idrico integrato in vigore e potrebbe essere necessaria in casi selezionati anche per l'uso civile. La pressione minima garantita è 15m di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica).

Per quanto riguarda invece gli allacciamenti ai servizi in gestione, è possibile fare richiesta attraverso la modulistica reperibile sul sito del gestore, durante la fase di presentazione/rilascio del titolo idoneo ad eseguire i lavori.

Si sottolinea che la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, è necessario rispettare i contenuti del R.R. 23.11.2017 n. 7 e s.m.i. A tal fine si sottolinea che, ai sensi dell'art. 57 comma 7 del regolamento del SII: "Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato".

Valutazioni più dettagliate sulle necessità peculiari dell'ambito, saranno pertanto eseguite dopo aver effettuato un sopralluogo ed i rilievi necessari durante le successive fasi di attuazione del complesso edilizio/urbanistico."

Con riferimento ai sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento, si segnala che, come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa inoltre presente l'art 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: "Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."

Si rammenta, infine, che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi, come normato dall'art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15.03.2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019).

Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito;
- qualora ve ne fosse presenza, per gli scarichi industriali e di prima pioggia dovrà essere attivata la relativa procedura autorizzativa (AIA, AUA, ex art 208 d.lgs 152/2006, ex art 124 d.lgs 152/2006...);
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n.7/2017 aggiornato con R.R. n.8/2019.

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente